

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CE) N. 77/97 DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 1997

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di certificati di importazione presentate nel mese di gennaio 1997 per taluni formaggi nel quadro del regime previsto dagli accordi europei conclusi tra la Comunità e la Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1588/94 della Commissione, del 30 giugno 1994, che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari del regime previsto dagli accordi interinali tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2499/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che le domande di titoli di importazione presentate per i prodotti contemplati nel regolamento (CE) n. 1588/94 vertono per alcuni prodotti su quantitativi superiori a quelli disponibili; che occorre pertanto stabilire percentuali di riduzione di alcuni quantitativi richiesti per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1997,

### *Articolo 1*

Le domande di titoli di importazione per i prodotti di cui ai codici NC elencati nell'allegato, presentate per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1997 in virtù del regolamento (CE) n. 1588/94, sono accettate limitatamente alle percentuali ivi indicate, per paese d'origine.

### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 18 gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 1997.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 167 dell'1. 7. 1994, pag. 8.

<sup>(2)</sup> GU n. L 338 del 28. 12. 1996, pag. 58.